


INTEMEVION



INTERMEVION

cultura e territorio

n. 7-8 (2001-2002)

INTEMELION

n. 7-8 (2001-2002)

cultura e territorio

Quaderno di studi dell'Accademia di cultura intemelia

Direttore: Giuseppe Palmero

Comitato di redazione

Fausto Amalberti

Beatrice Palmero

Patrizia Scarsi Tonet

Fiorenzo Toso

Comitato scientifico

Mario Ascheri (Università di Siena)

Laura Balletto (Università di Genova)

Fulvio Cervini (Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico e
Demoetnoantropologico del Piemonte)

Paki Cudemo (antiquario)

Christiane Eluère (Direction de Musées de France L.R.M.F. - Paris)

Werner Forner (Università di Siegen - Germania)

Daniela Gandolfi (Istituto Internazionale di Studi Liguri)

Sandro Littardi (pittore)

Silvano Rodi (ispettore onorario del Ministero dei Beni Culturali)

Segreteria del Comitato scientifico: Beatrice Palmero

Editing: Fausto Amalberti

Recapito postale: Via Ville 30 – 18039 Ventimiglia (IM) – tel. 0184356294



<http://www.intemelion.masterweb.it>



beapalmer@libero.it



Pubblicazione realizzata con il contributo
della “Cumpagnia d'i Ventemigliusi”

Luca Tosin

Forme e norme di vita familiare negli statuti medievali del Ponente ligure

Attraverso gli statuti – anche se ascrivibili a epoche diverse e dissimili tra di loro per i differenti gradi di evoluzione legislativa raggiunta dalle singole entità comunali – si può tentare di avere una più precisa comprensione del tessuto politico, economico, sociale e familiare delle comunità medievali del Ponente ligure¹.

Risalenti (nella redazione a noi nota) per buona parte alla seconda metà XIV secolo - prima metà del XV² (quando ormai si era completata la riunificazione della *Riparia occidentalis* sotto Genova³), emen-

¹ Negli statuti comunali utilizzati i capitoli non sono raggruppati organicamente a seconda dell'argomento trattato, ad eccezione degli *Statuti di Oneglia e della sua Valle*, a cura di G. MOLLE, Oneglia 1979, in particolare, per quello che riguarda la famiglia, il III libro di questi statuti è dedicato specificamente alla tutela dei minori e delle mogli così come esplicitato nel titolo: *De minoribus et eorum tutoribus et curatoribus et de rationibus mulierum, ultimis voluntatibus aliis quae ad hoc pertinentibus*.

² Qui sono stati presi in esame gli statuti – ad oggi editi – dei comuni dell'estremo Ponente (tutti situati nell'attuale provincia di Imperia), da Apricale (il cui *corpus* statutario contiene le norme più antiche del 1297, nonché le successive addende e modifiche del 1356-1357 e del 1430), a San Remo (statuti del 1435), a Taggia (1381), a Triora (sec. XIV) e Carpasio (1433), a Lingueglietta (1434), Porto Maurizio (1405), Oneglia (1428) e infine Diano (1363). Non si sono considerati quelli di Badalucco (centro anch'esso nella Valle Argentina) in quanto non contengono riferimenti all'argomento trattato. Per quanto riguarda Ventimiglia dell'intero *corpus* statutario si sono conservati soltanto sedici capitoli riguardanti il diritto dell'eredità (risalenti al 1303), pubblicati da N. CALVINI in *Un cinquantennio di attività per la storia del Ponente ligure*, Imperia 1996, I, pp. 64-77.

³ Note sono le vicende politiche e militari che videro coinvolti, su contrapposte posizioni, i comuni del Ponente e Genova. Tra accordi, scontri, guerre, rappacificazioni, contrasti, in particolare con Ventimiglia, ma anche con Albenga, Porto Maurizio, San Remo, Savona, occorsero molti decenni perché il Ponente potesse essere considerato

dati più volte, i legislatori comunali dedicarono una particolare atten-

integrato in ambito genovese. Questa integrazione fu consolidata dalle convenzioni stipulate tra Genova e i maggiori comuni costieri (da San Remo fino a Savona) tra il settembre 1199 e l'aprile 1202 (v. *Codice diplomatico della Repubblica di Genova*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Roma 1936-1942 (Fonti per la storia d'Italia, 77, 79, 89): III, docc. dal num. 62 al 67 e 81; inoltre *Historiae Patriae Monumenta, Liber Iurium Reipublice Genuensis*, Torino 1854, I, docc. 445 e 446). Successivamente alla morte di Federico II avvenne la definitiva sottomissione del Ponente e in particolare di quei comuni che avevano fino ad allora resistito alla supremazia genovese: Ventimiglia, Albenga e Savona. Una supremazia che si esplicò nell'imposizione a tutti i comuni ponentini di norme da valere in ambito militare, economico, fiscale e politico, tese principalmente alla tutela di Genova e dei propri commerci, ma che comunque teneva anche conto delle realtà politiche, assai diverse tra loro, esistenti localmente, oltre che dell'autonomia amministrativa peculiare di ogni comunità. Infatti Genova «nell'ambito dello stesso Dominio, non giunse mai alla costituzione d'una reale comunità egualitaria e quindi effettivamente unita. Nelle successive riforme statutarie, sino a quella definitiva del 1576, essa provide sempre, ed innanzi tutto, ad una gelosa tutela dei privilegi cittadini, non estendendo i diritti civici nella loro pienezza alle terre soggette; ... consentì la sopravvivenza, da luogo a luogo del Dominio, di legislazioni particolari» G. PISTARINO, *La capitale del Mediterraneo: Genova nel Medioevo*, Bordighera 1993, p. 19. Prova di questa autonomia può essere trovata negli statuti, sovente disomogenei tra loro per impostazione e contenuti: da quelli, per esempio, costituiti da un semplice elenco di norme riguardanti la vita contadina, che furono concessi dall'abate del monastero di S. Stefano di Genova agli uomini di Terzorio e Cipressa (in G. ROSSI, *Gli statuti della Liguria*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», XIV, 1878, doc. V, pp. 199-201), a quelli – di epoca più tarda – molto articolati e complessi, ordinati sistematicamente in 5 libri, di Oneglia (*Statuti di Oneglia* cit.). Tuttavia proprio le differenze formali e sostanziali che tra di essi possono riscontrarsi (come osserva V. PIERGIOVANNI in *Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale*, Bordighera 1990, pp. 25-37), sembrerebbero confermare che, nonostante l'ipoteca politica sorta a favore di Genova in seguito alla sua posizione dominante su Albenga (nella fattispecie, ma in realtà su tutto il Ponente) possa aver influenzato alcune disposizioni statutarie, le caratteristiche autoctone degli statuti non siano state condizionate o modificate da questo stato di dipendenza. Un caso esemplare di adeguamento al *corpus* statuario genovese è quello che riguarda Taggia: infatti la maggior parte dei capitoli di questo Comune si rifà agli *Statuti della colonia genovese di Pera*, a cura di V. PROMIS, Torino 1871, e, in minor misura, a quanto riportato nelle *Leges Genuenses*, a cura di C. DE SIMONI, L.T. BELGRANO e V. POGGI, in *Historiae Patriae Monumenta*, XVIII, Torino 1901), così come è stato evidenziato nella tabella di raffronto redatta da N. CALVINI in *Taggia, Statuti comunali del 1381*, Taggia 1981, p. 28. Altresì emergono analogie (che verranno rimarcate nel corso di questo scritto) tra alcune norme contenute negli statuti di Taggia ed in quelli di Oneglia (più tardi, questi rispetto a quelli, di quasi 50 anni), per cui verrebbe da supporre che anche gli statuti onegliesi possano, almeno in parte, aver subito l'influenza della normativa genovese.

zione alla normativa regolante il funzionamento del parlamento e della giustizia, alla tutela e salvaguardia della proprietà come alla salute dei cittadini, alla conservazione del patrimonio comune o allo svolgimento dei mestieri più frequenti.

Tra le molteplici rubriche che li compongono si rinvengono anche norme tese a regolamentare su di un piano giuridico i rapporti tra marito e moglie, tra genitori e figli o tra parenti; in una parola lo svolgersi, nei suoi tratti essenziali, della vita familiare che iniziava col matrimonio, istituzione non regolamentata dalle disposizioni statutarie in quanto prevaleva la norma generale del diritto romano, norma successivamente superata dall'affermazione universale del diritto ecclesiastico che dettava regole riguardanti la vita familiare e l'indissolubilità del matrimonio⁴.

«Certo avvicinare tra loro statuti di per sé disomogenei sul piano cronologico, ambientale e contenutistico è operazione pericolosa»⁵, comunque si può tentare di cogliere in essi norme significative dello *jus familiae* che, in quest'ottica e travalicando lo *jus proprium* delle singole realtà comunali, possano creare una visione d'insieme che permetta di meglio comprendere alcune forme di vita familiare dell'estremo Ponente.

Il matrimonio

Le rare disposizioni scritte circa il matrimonio riguardano soltanto le donne: dal capitolo 93 degli statuti sanremesi⁶ (che disciplina

⁴ Al di sopra dei capitoli statuari, che esplicavano efficacia giuridica esclusivamente nell'ambito del comune che li aveva elaborati, vigea la legge romana che aveva valore generale e a cui si doveva fare riferimento nel caso fossero emerse lacune nelle norme statutarie (v. E. BESTA, *Il diritto ligure dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimo*, in *Storia di Genova dalle origini al tempo nostro*, Milano 1941, II, p. 313). Nei secoli XI-XIII si affermò la *iurisdictio* ecclesiale circa la legislazione matrimoniale sancendo così il definitivo distacco dal diritto romano, distacco che avvenne in maniera graduale e per tutto il Basso Medioevo, fin quando nel Concilio di Trento venne proclamata l'origine divina del matrimonio, nonché la sua indissolubilità ed esclusività (sessione XXIV, 11 novembre 1563: *Doctrina de sacramento matrimonii* in *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, a cura di G. ALBERIGO e altri, Bologna 1996, pp. 753-754).

⁵ G. AIRALDI, *Condizioni sociali e livelli di vita nella Liguria di Ponente*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale*, Bordighera 1990, p. 519.

⁶ N. CALVINI, *Statuti comunali di Sanremo*, San Remo 1983.

i casi nei quali la moglie perde la dote e il diritto agli alimenti) ricaviamo che l'età della sposa poteva essere di 12 anni⁷, e che, almeno a Diano, nessuna donna potesse contrarre matrimonio *sine voluntate patris, avi paterni seu tutoris vel curatoris ... aut sine voluntate expressa suorum propinquorum ex linea paterna*, pena la perdita del diritto a concorrere all'eredità paterna e l'esclusione dai beni paterni o fraterni, *non obstante aliquo testamento seu ultra voluntatem patris vel fratris*⁸; altrettanto severamente era punita la madre (*amittat et perdat dotem suam sive patrimonium suum*) che avesse acconsentire alle nozze della figlia senza aver prima ottenuto il consenso della maggior parte dei parenti della figlia *ex parte patris et de parentella patris*⁹. Nozze che, stando a un'apposita rubrica degli statuti di San Remo e di Lingueglietta, sembra si svolgessero in un clima di "violenta" partecipazione: infatti in San Remo il capitolo 89 recava disposizioni sul divieto di *percutere sponsos nec sponsas in aliqua ecclesia Sanctiromuli vel districtus tempore benedictionis sibi date a sacerdote, nec ipsos impellere, aut contra eos aliquid prohibere vel iactare*, così come in Lingueglietta era vietato, sotto pena di un soldo di ammenda, *proycere lapides in Ecclesia, quando sponsus vel sponsa audiverit benedictionem versus ipsorum personas, ... et quando sponsus levatur a benedictione ipsum percutere cum pugilo sive manu*¹⁰. Le spese per la cerimonia nuziale, oltre che per i vestiti e i monili (della sposa), erano sostenute dallo sposo¹¹.

⁷ *Si aliqua mulier loci Sanctiromuli vel districtus, vel que nupta sit et que maior sit annis duodecim ...* cap. 93, *Statuti comunali di Sanremo* cit. La capacità di contrarre un matrimonio giuridicamente valido era riconosciuta, dal diritto romano, ai maschi che avessero raggiunto i 14 anni e per le femmine i 12.

⁸ N. CALVINI, *Statuti comunali di Diano (1363)*, Diano Marina 1988, cap. CXLIX. Tuttavia le vedove erano dispensate, sempre da questo capitolo, dall'ottenere l'autorizzazione del padre (*si maritus ... decesserit et dicta talis mulier voluerit ad secundas nuptias pertransire contra voluntatem propinquorum ut supra, in tali casu presens capitulum non vendicet nec locum habeat*).

⁹ *Ibidem*, cap. CLXV.

¹⁰ N. CALVINI, *Il feudo di Lingueglietta e i suoi statuti comunali (1434)*, Imperia 1986, cap. 27. Si può presumere che tale atteggiamento fosse tenuto in particolare nei confronti di sposi residenti in comuni diversi, per cui la sposa avrebbe seguito il marito al suo domicilio; il lancio di pietre o le percosse al marito costituivano un simbolico tentativo di impedire il depauperamento del paese di una sua abitante. Ancora nella prima metà del XX secolo nei paesi ponentini vigeva l'uso, se lo sposo era di un altro paese, di sparare in aria al termine della cerimonia nuziale (a significare che si

In Taggia e Oneglia era inoltre contemplato il caso che una donna, presumibilmente abbandonata dal marito (entrambi i capitoli prospettano che l'evento si verifichi *vivente marito, de cuius morte luctum vel planctum [mulier] non celebraverit*¹²), potesse contrarre un nuovo matrimonio, e ciò in piena sintonia col diritto romano venendo a mancare l'elemento oggettivo della convivenza. La norma (che non sembra sia stata adottata in altri borghi ponentini) si limitava a prendere atto della nuova situazione preoccupandosi di dettare precise norme circa la destinazione della dote fornita alla sposa in occasione della celebrazione del primo matrimonio.

La dote e l'antefactum

Proprio la dettagliata regolamentazione riguardante la gestione della dote costituisce la palese preoccupazione degli estensori e degli emendatori di quasi tutti gli statuti, e in ciò è di tutta evidenza l'intento di salvaguardare i beni patrimoniali nella loro interezza secondo un'inflexibile organizzazione patrilineare¹³.

voleva impedire con la forza il "rapimento" di una ragazza) oltre che l'obbligo, per il novello marito, di dare lo "spaudu", cioè pagare una certa somma, ai giovani del paese.

¹¹ *Statuti comunali di Diano* cit., cap. LIV. Il termine *iocalia*, usato in questo capitolo, viene reso da C. DU CANGE, *Glossarium mediæ et infimæ latinitatis*, Bologna 1981 (=Niort 1883), con *monilia, gemmæ, anuli, aliaque id genus pretiosa*.

¹² N. CALVINI, *Taggia, Statuti comunali del 1381*, Taggia 1981, cap. 115, e *Statuti di Oneglia* cit., l. III, cap. 22. Quest'ultimo contempla, più specificamente, il caso della moglie che abbia *maritum in captivitate*.

¹³ L'indagine condotta da O. RAGGIO in *Faide e parentele*, Torino 1990, p. 114, anche se riferita ad altra zona della Liguria e a epoca successiva a quella degli statuti ponentini, relativamente alla dotazione delle spose evidenzia come «nel normale contesto degli scambi matrimoniali, e alle forme di pagamento delle doti, tutti gli sforzi fossero volti a fissare la proprietà nel quadro della parentela e intorno ai lignaggi maschili». La formazione della dote a favore delle figlie era sancita esplicitamente in San Remo e Diano. A San Remo il capitolo 95, riguardante i morti senza testamento, stabilisce che la devoluzione dell'eredità spetta alla linea maschile, *exclusis filiabus que debeant dotari secundum formam capituli de feminis dotatis*; in Diano il capitolo XLV prevede che, nel caso il padre o il nonno paterno fossero morti senza testamento *relictis masculis et filia seu filiabus, et nepte seu neptibus non dotatis, quod tunc dicte filie et neptes dotari debeant arbitro duorum propinquorum vel trium ex parte patris et totidem ex parte matris...* In Liguria «la famiglia che ha maggior risalto è la rusticana; non è prudente estendere senz'altro a tutti i *cives* i caratteri ch'essa palesa. Tra questi emer-

Con la consegna della dote, veniva definitivamente liquidata la quota di eredità che in futuro sarebbe spettata alla donna che stava per costituire una nuova famiglia¹⁴; infatti colei che era stata dotata di beni dei propri genitori non poteva *petere seu requirere in bonis dictorum ascendentium ultra dotes suas, vel alicuius eorum aliquid*¹⁵. I beni della famiglia di provenienza andavano in eredità ai figli maschi che avevano diritto, secondo legge, alla successione¹⁶.

La dote non poteva essere restituita alla moglie se non nel caso di sua vedovanza: *si aliqua mulier coram Potestate vel reddente Iura pro Dominis postulaverit sibi solutionem dotis in bonis quondam mariti praemortui ... Potestas vel Iura reddens pro Dominis [Potestas] faciat ei*

ge la tendenza a perpetuare la comunione domestica oltre la vita del *pater*. Non pur convivono, mantenendo indiviso il patrimonio, i fratelli, ma spesso anche i figli di questi, fra loro *consanguinei* cioè cugini»: E. BESTA, *Il diritto ligure* cit., p. 314. Tale struttura è evidenziata « dall'adozione a partire dal secolo XII di una comune *cognominatio*, dalla compattezza del patrimonio mobiliare o immobiliare trasmesso ai figli maschi e in mancanza di questi ai fratelli senza un rigido rispetto del diritto di primogenitura, dalla solidarietà di primogenitura, dalla solidarietà degli interessi economici tra padri e figli, anche maggiorenni, viventi spesso con moglie e figli sotto lo stesso tetto o in abitazioni contigue»: G. PETTI BALBI, *Strutture familiari nella Liguria medievale*, in *Rivista di Studi liguri*, L (1984), n. 1-4, p. 78.

¹⁴ « A proposito della dote mi pare inutile sottolineare l'importanza che questa ha nelle strutture familiari: è la porzione ereditaria paterna che esclude la donna da ogni altro beneficio, che le viene però corrisposta non alla morte del padre, ma in occasione del matrimonio, quando il dono può maggiormente giovare agli interessi di lei e della parentela. La dote è il sostegno della donna alla quale assicura una posizione di prestigio nella nuova casa, rappresenta con l'antefatto il suo sostentamento in caso di vedovanza e permette ai parenti di lei di esercitare un qualche controllo sul nuovo nucleo familiare, soprattutto in caso di assenza o di scomparsa del marito ». G. PETTI BALBI, *Strutture familiari* cit., p. 76.

¹⁵ *Statuti comunali di Sanremo* cit., cap. 105, che tuttavia riconosceva alla donna dotata di beni paterni che la stessa potesse richiedere *de bonis maternis, avi, vel avie materne et ascendentium ex linea materna*. Il divieto è sancito anche dal cap. 44 degli statuti comunali di Lingueglietta cit., nel caso vi siano *liberis masculis ex eodem patre et ex eadem matre*. La preclusione ad accedere all'eredità paterna è stabilita anche dal cap XLV degli *Statuti comunali di Diano* cit. e dal l. III, cap. 17, *Statuti di Oneglia* cit.

¹⁶ *Statuti comunali di Diano* cit., cap. XLV; in esso si precisa che la massa ereditaria sia *masculorum filiorum descendentium ab eis*. Gli *Statuti di Oneglia* cit., l. III, cap. 17, sanciscono come i beni paterni e materni costituiscano il patrimonio degli eredi maschi, figli dello stesso padre e della stessa madre.

*solvi de mobili*¹⁷. In Oneglia v'era la previsione del diritto agli alimenti per la vedova (l. III, cap. 16: *De dandis alimentis mulieri, pendente causa dotis*) che si fosse trovata in causa – per la restituzione della dote – con gli eredi del *de cuius*, per cui nelle more del procedimento civile avrebbe potuto godere di un sussidio economico; nel caso la sentenza le fosse risultata contraria avrebbe dovuto restituire *quod sibi datum fuerit alimentis*. Ancora in Oneglia, e sempre a tutela della vedova non emancipata, qualora vi fosse stata opposizione da parte degli eredi alla restituzione della dote, il podestà o il vicario erano tenuti a intervenire presso il padre o il nonno affinché concedessero alla figlia o nipote l'autorizzazione a stare in giudizio; *quod si facere noluerint, audiatur filia, vel neptis, et in causa procedatur ac si sui iuris esset, non obstante ei avia vel patria potestate, et processus cum ipsa habitus perinde valeat in casu praedicto ac si sui iuris esset*¹⁸.

In San Remo vigevano minuziose disposizioni (ispirate, come per Taggia, a una costituzione giustiniana¹⁹) circa la restituzione della dote alla moglie – fosse o meno vedova –; tuttavia era prevista una rateizzazione del *quantum* da corrispondere a seconda dell'entità della dote stessa²⁰. Nel caso invece fosse morta la moglie, il vedovo senza discendenti diretti *habere debeat, et in se retinere possit, tertiam partem ipsarum dotium sine aliqua dillactione, et contradictione, et iure aut capitulo aliquo non obstante*. Gli statuti di Diano, sempre nel caso di morte della donna senza figli legittimi, stabilivano che la quarta parte della dote *aplicari debeat dicto viro suo et hoc pro expensis factis propter nuptias et vestimenta ac iocalia empta in ducendo ipsam*; un'*emenda* al capitolo precisava che col decesso della moglie, anche in

¹⁷ *Statuti di Oneglia* cit., l. III, cap. 15. v. inoltre: *Statuti comunali di Taggia* cit., cap. 109.

¹⁸ *Statuti di Oneglia* cit., l. I, cap. 22.

¹⁹ Giustiniano, con una costituzione del 530, generalizzò l'obbligo di restituire la dote, prevedendo inoltre che fosse sempre sottintesa una stipulazione di restituzione a vantaggio della donna. *Novissimo Digesto* cit., *ad vocem*.

²⁰ ... *si quantitas dotium fuerit usque in libris quinquaginta et ab inde infra tunc, restituantur ipsa dotes per annos tres sequentes a die casus restitutionis ipsarum et solvendo omni anno dictorum annorum trium tertiam partem ipsarum dotium*. Se il valore era da 50 a 100 lire genovesi la restituzione sarebbe avvenuta in quattro rate annuali; oltre le 100 lire in sei anni. *Statuti comunali di Sanremo* cit., cap. 94.

presenza di figli, *testante vel non testante, quarta pars dicte dotis seu patrimonii sit et permanere debeat dicto viro suo*²¹.

Motivo di perdita definitiva della dote era il contrarre un nuovo matrimonio essendo ancora vivo il precedente marito: in Taggia e a Diano al verificarsi dell'evento la donna *amittat patrimonium suum totum, idest dotes, nec ipsas petere possit vel habere ullo modo, nec alius pro ea*²². Veniva sanzionata la perdita dei beni dotali anche in caso di abbandono del tetto coniugale da parte della moglie per un periodo che, a seconda dei luoghi, poteva variare dai dieci (Taggia²³) ai quindici giorni (San Remo²⁴).

Sempre con riferimento all'utilizzo dei beni portati in dote, gli statuti comunali di San Remo e Diano contemplavano l'evento in cui gli sposi abbandonassero la casa del padre dello sposo per andare ad abitare per proprio conto. In questo caso la massa dotale avrebbe dovuto seguire la nuova famiglia o, in alternativa, il suocero (ovvero il *pater familias* che gestiva il patrimonio familiare) che aveva l'obbligo di corrispondere loro gli alimenti dalla stessa derivanti: *quicumque habet vel in futurum habebit nurum aliquam, que nurus cum viro suo simul separatim stare*

²¹ *Statuti comunali di Diano* cit., cap. LIV, la cui parte iniziale recita: *Statuimus et ordinamus quod restitutiones dotium que de iure restitui debebunt, restituantur ab illi qui restituere debebunt eas, per illos terminos per quos date et solute vel promisse fuerint ipse dotes ...* Qui, come negli statuti di San Remo, indipendentemente dalla diversa quota dotale riservata al coniuge superstite, emerge chiaramente come la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra marito e moglie avesse subito un'evoluzione rispetto all'originaria costituzione giustiniana, cui le consuetudini locali erano «in realtà spesso contrarie; molti statuti codificarono ... il diritto del marito superstite di lucrare la dote, tutta o in parte, quando mancassero figli e l'ammontare del lucro variava da luogo a luogo» *Novissimo Digesto Italiano* cit.

²² *Statuti di Oneglia* cit., l. III, cap. 22; v. anche: *Taggia, Statuti comunali* cit. Il cap. 115, oltre a sanzionare l'integrale perdita della dote, ne stabiliva la devoluzione ai figli o, in loro mancanza, al marito (*sed ad filios pertineant, si filios habuerit, vel ad maritum si filios non habuerit*).

²³ *Idem* [la perdita della dote] *observabo si ipsa mulier figuerit vel recesserit de domo mariti sui ... per dies X contra voluntatem mariti. Taggia, Statuti comunali* cit., cap. 115.

²⁴ *Si aliqua mulier loci Sanctiromuli vel districtus, vel que nupta sit et que maior sit annis duodecim steterit contra voluntatem mariti sui extra domum ipsius mariti, vel domum in qua habitet simul per dies quindecim tunc dicta mulier amittat dotes suas. Statuti comunali di Sanremo* cit., cap. 93.

*voluerint et habitare absque socero suo, quod socer tunc teneatur et debeat dictos iugales alimentare secundum substantiam et facultatem dotis vel ipsam dotem; si habuerit in terris, restituere dictas terras*²⁵.

Accanto all'uso di costituire la dote, in epoca medievale era divenuta una normale consuetudine – anche a seguito dell'introduzione e adozione di usi e leggi longobarde e, più in generale, germaniche – l'offerta di un dono alla nubenda da parte dello sposo, dono che col trascorrere del tempo travalicò la consuetudine germanica del *Morgengabe*²⁶ per trasformarsi in vera e propria contro-dote (*antefactum*²⁷).

²⁵ *Statuti comunali di Diano* cit., cap. LXVIII. A ulteriore conferma della vocazione agricola dei territori del Ponente ligure, questo capitolo sanziona l'obbligo, qualora la dote fosse stata costituita da terra, di consegnarla alla coppia. Analogamente, nel caso di separazione della coppia dalla famiglia paterna, era stabilito in San Remo, sebbene in maniera più articolata, dal capitolo 94 che, tra l'altro, imponeva al padre o al nonno paterno, qualora il figlio o nipote non fosse ancora emancipato, *ad simplicem requisitionis talis filii aut nepotis, ... permittere stare et habitare seorsum*; se la dote era stata costituita con denaro doveva essere consegnata al figlio o al nipote *per annos tres tunc sequentes a die separationis a patris vel avo, solvendo et dando sibi quolibet anno dictorum annorum trium tertiam partem dotium predictarum*.

²⁶ Dono fatto dallo sposo alla sposa il mattino seguente la prima notte di nozze. Sulla somiglianza e differenze tra il *Morgengabe* e la *donatio propter nuptias* v. L. T. BELGRANO, *Illustrazione del registro arcivescovile*, in «Atti Società Ligure di Storia Patria», II/2 (1871), fasc. II, p. 554.

²⁷ Termine equivalente alla *donatio propter nuptias* (C. DU CANGE, *Glossarium* cit. Nelle *Leges municipales* di Pistoia la rubr. 92, lib. 2, reca il titolo: *Quod nulla mulier consequetur donationem propter nuptias, vel Antifatum*) che, mentre in origine aveva la funzione «di provvedere all'assistenza della donna in caso di vedovanza ..., [nel Medioevo] era costituita dallo sposo come controprestazione per la dote e doveva essere pari a questa nell'ammontare» (*Novissimo Digesto* cit.). Inizialmente l'obbligo giustiniano di restituire la dote, nel caso il marito fosse morto, venne esteso anche alla *donatio propter nuptias* – per cui, in assenza di figli, la vedova avrebbe dovuto restituire quanto ricevuto in occasione delle nozze; in epoca successiva, e nella pratica, la *donatio* «si trasformò in un diritto di lucro garantito alla vedova sul patrimonio del marito in corrispondenza di analogo lucro garantito dal marito sulla dote nel caso di scioglimento del matrimonio per la morte di uno dei coniugi» (*Novissimo Digesto* cit.). In questo senso, a esempio, gli statuti genovesi (l. 5, cap. 19): *Præmortuo uxore, maritus ipso facto lucretur de dotibus, quantum ipse constituisset pro antefacto uxoris; et pariter præmortuo marito, uxor lucretur ipso facto de bonis mariti antefactum constitutum*. Insomma, si realizzava uno scambio a livello patrimoniale per cui chi rimaneva poteva godere dei beni del defunto nella misura in cui aveva corrisposto la dote o la *donatio propter nuptias*. Non risultano esserci, allo stato attuale e specificamente per il Ponente, studi per quanto riguarda la misura dell'*antefactum* rapportata alla dote. Il

Che tale usanza si fosse diffusa anche nel Ponente è indirettamente provato dalle disposizioni, contenute negli statuti, che regolano (sebbene in maniera non univoca) la fruizione dell'*antefactum* in caso di morte di uno dei coniugi: la possibilità di godere della massa dotale nella stessa misura in cui era stato costituito l'*antefactum* (e viceversa), era esplicitamente vietata a Porto Maurizio, Lingueglietta e Taggia, mentre era consentita a Oneglia.

L'incipit del capitolo 74 degli Statuti di Porto Maurizio dà una indicazione che sembra assumere valore di portata generale: *Cum in Ripparia Januæ Occidentis, et specialiter in Portumauritio non est consuetum dare vel solvere mulieribus antefactum doctum*²⁸. I coevi statuti di Lingueglietta, al cap. 32 (identico, a eccezione dell'inizio e della parte finale, al testo del capitolo 74 di Porto Maurizio²⁹), vietavano di

Besta, nel *Diritto ligure* cit., p. 315, evidenzia (con riferimento al periodo da lui studiato, pertanto anteriore di circa tre-quattrocento anni a quello qui preso in esame) che «l'apporto maritale [della *donatio propter nuptias*] non era però uguale alla dote secondo il sistema giustiniano. Era invece uguale alla metà di essa dandosi alla donna *de duobus tres*. L'apporto maritale si disse *antefactum*. Il nome e la misura avvicina il diritto ligure a quello vigente nel Comasco, dove a base dei rapporti patrimoniali fra coniugi era rimasto il diritto pregiustiniano». Ma non sembra che questa proporzione sia rimasta immutata nel tempo se, a esempio, nella Genova del XIII secolo «Orietta, la primogenita di Manuele Zaccaria, viene promessa sposa dal padre e dallo zio Benedetto a Rinaldo Spinola, figlio del capitano Oberto, appena avrà compiuto tredici anni, con 1000 lire di dote a fronte delle "solite" 100 lire corrisposte dal marito come antefatto»: G. PETTI BALBI, *Strutture familiari* cit., p. 76. Nel cartulario dell'Amandolesio (L. BALLETO, *Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio dal 1258 al 1264*, Bordighera 1985) sono riportati diversi documenti riguardanti la dote e la costituzione dell'*antefactum*: uno di questi è rogato a Portovenere, gli altri in Ventimiglia. Tre (n. 256, 380, 385), a fronte di una dote superiore alle 100 lire (rispettivamente di 150, 150 e 135) contengono la promessa dell'*antefactum* pari a 100 lire; i rimanenti (n. 464, 480, 533, 536, 625), di importo inferiore alle 100 lire, contengono l'impegno alla corresponsione, *in nomine antifacti*, di un importo uguale alla dote.

²⁸ G. DONEAUD, *Storia dell'antica comunità di Porto Maurizio*, Bologna 1986 (=Oneglia 1887).

²⁹ ... *statuimus et ordinamus quod mulieres nupte, vel nubende, in Linguilia (o, per Porto Maurizio, in castro Portus Mauriti) et districtu in casu quo ipsorum matrimonia disolvantur vel diffiniantur morte, vel alio quocumque modo, aliquid in bonis maritorum defunctorum, vel ipsorum heredum pro antefacto, vel occasione antifacti, petere, exigere vel recipere non possit sue debeat; (il capitolo di Porto Maurizio aggiunge l'inciso: non obstante capitulo civitatis Januæ loquente de ipso antefacto) et a contra per maritos nihil peti possit in dotibus mulierum antefactum predictum.*

poter godere, sia in caso di separazione che di vedovanza, dell'*antefactum* o dei beni dotali. Analogamente disponeva il capitolo 104 degli statuti di Taggia, che inoltre sanciva la nullità delle eventuali cause civili (e delle conseguenti sentenze) intentate a tal proposito: *et si occasione alicuius antefacti aliquis processus factus fuerit ipso iure non valeat nec sententia lata super ea*. Al contrario in Oneglia (capitolo 19, libro III) era consentita la corresponsione in denaro dell'equivalente valore dell'*antefactum*, nel caso in cui il figlio o un erede del *de cuius* avesse inteso liquidare alla vedova la *donatio propter nuptias*³⁰.

La successione e l'eredità

Con l'eccezione di Oneglia, sembra dunque che alle vedove nullo spettasse del patrimonio familiare se non la quota di legittima (se consentita dallo statuto) ed eventuali legati formulati a loro favore. Infatti nei numerosi, e anche assai dettagliati, capitoli dedicati alle successioni (in particolare dei morti *ab intestato*) emerge in tutta evidenza la rigidità della struttura patriarcale su cui era modellata la società: *si quis vel que decesserit ab intestato, relictis filiis masculis et filiabus, succedant persone defoncte filii masculi aut nepotes, exclusis filiabus que debeant dotari secundum formam capituli de feminis dotatis; ubi autem masculi aut nepotes non superessent succedant filie et descendentes ex eis*³¹. Nel caso poi i figli o le figlie fossero deceduti anch'essi senza testamento lasciando fratelli o nipoti (figli di fratelli), sarebbero succedute le sorelle, in questo caso *reservata legitima matris*; nel caso ancora non vi fossero state sorelle, la successione sarebbe andata ai *masculi ex parte patris de albergo defoncti (sic)*, sempre colla riserva legale a favore della madre. Ancora nello stesso capitolo degli statuti sanremesi era regolamentata la devoluzione dei beni a seguito del decesso della vedova: in assenza di figli maschi o femmine e nipoti, *succedant dicte mulieri defuncte propinquoeres ipsius de suo albergo antequam esset ad domum viri*³².

³⁰ ... *si quis filius et heres mariti solvere voluerit matri antefactum suum in pecunia numerata, Potestas vel Iure reddens pro Dominis compellat præfatam mulierem restituere ipsi heredi possessionem illam quæ pro antefacto sibi data fuisset in solutum ...*

³¹ *Statuti comunali di Sanremo* cit., cap. 95.

³² Sull'organizzazione successoria, per chi moriva senza testamento, Taggia (cap. 121) stabiliva che al ragazzo o ragazza privi di padre e nonno paterno, deceduti senza

Di particolare interesse, nel capitolo 117 degli statuti di Taggia, quanto disposto per colei che avesse voluto destinare parte della propria dote *pro anima sua: Possit etiam filia familias, sine voluntate patris, iudicare et relinquere de dotibus suis pro anima sua, si dotis fuerit ultra libras quinquaginta, decenum ipsarum doctium et si fuerint a libris quinquaginta infra inclusive quartum*. Questa norma (anche se limitata alle donne) potrebbe avere derivazione dalle leggi longobarde; infatti Liutprando con il capitolo 6, esteso per mezzo del capitolo 19 del 721 ai minorenni³³, « sancì che chiunque, gravemente infermo e giacente a

testamento, succedessero nella proprietà dei beni provenienti dalla linea paterna per primi i fratelli di quei giovani, nati dallo stesso padre; quindi, in mancanza di questi e per gradi sempre più lontani, i discendenti *ex linea agnationis* (pertanto coloro che avevano legami parentali tenuto conto della linea maschile). E ben chiara risultava l'esclusione dall'eredità della madre e della nonni materni: *in supradictis omnibus excludatur mater, avus et avia materni. Et quilibet alia persona ita quod nec ratione falcidie nec alia ratione in dictis bonis aliquid petere possint*. In Oneglia (l. III, cap. 37) all'orfano od orfana di padre *ab intestato*, anch'essi deceduti e privi di altri fratelli o sorelle, *succedat ei avus paterno*; nel caso poi che l'orfano non abbia neppure il nonno paterno, *succedant ei patris pupilli [vel pupillæ], matre in omnibus e[x]clusa*. Anche Diano (cap. LIX) dettava puntigliose norme regolanti i diritti degli eredi, in ogni caso anche qui organizzate secondo una precisa stratificazione dei rapporti parentali e con analitico riferimento ai gradi dei congiunti (*si aliqua persona decesserit ab intestato sine liberis quod proximiores sive proximari, et gradus intelligatur secundum leges romanas, ex linea paterna masculini sexus usque in tertium gradum, pari gradu ei succedere debeant*); la vedova (e sua madre) *ni[hi]l petere vel habere possit occasione legitime Trebellianice vel Falcidie, nisi sibi esset legatum vel relictum*; anzi, erano esplicitamente escluse dalla successione a favore degli eredi di linea maschile, a meno che il deceduto non avesse alcun ascendente o discendente di linea paterna *usque ad tertium gradum*: in questa ipotesi la madre avrebbe goduto dell'eredità nella misura della terza parte. Infine, soltanto in mancanza di congiunti agnatizi fino al sesto grado la madre avrebbe avuto il diritto di ereditare nella totalità i beni del *de cuius*.

³³ Anche ai minori, seppure con le opportune cautele, era consentito testare. Il capitolo 96 degli statuti sanremesi sancisce che *filius familias, nepos et pronepos, masculus maior annis quatuordecim, et etiam filie familias, neptis et proneptis femine maiores annis duodecim, possint testari, codicilari, et alias ultimas voluntates condere et facere de bonis suis eisdem vel alicui eorum spectantibus, et de eis disponere, legare et ordinare sicut et prout quilibet pater familias civis romanus et sui iuris facere potest ...*; affinché il tutto sia valido occorre il consenso del padre, del nonno o dei tutori. In Taggia (cap. 121) l'età per i maschi era elevata a 15 anni, mentre per le femmine era fissata (analoga a San Remo), a 12 anni: *Et intelligatur pupillus vel pupilla, quantum ad presens capitulum, masculus minor annis quindecim et femina duodecim annis qui predictae persone testari non possunt secundum formam capituli de testamento*.

letto, potesse ... disporre *pro anima* del suo patrimonio e donare a tal fine ciò che voleva, come voleva e a chi voleva »³⁴.

La donna, la moglie

La donna, attraverso queste norme successorie, appare ricoprire un ruolo del tutto marginale rispetto a quello occupato dal marito; ma nella *familia* la moglie deve vegliare, ordinandone i ritmi e le attività, su di un complesso variamente composito di persone:

« in primo luogo il marito, che conta di trovare, nel calore del focolare, il riposo e i piaceri del bagno caldo, della tavola servita, del letto pronto quando torna esausto dalle sue tribolazioni legate alla vita fuori di casa ...; i bambini, la cui prima educazione le spetta senza discussione ...; i servitori, quando la famiglia è abbastanza agiata per averne. ... La sposa deve assicurare la coesistenza pacifica di tutti questi individui dai bisogni diversi: è lei la signora dell'ordine domestico, della pace familiare »³⁵.

E in quest'ottica, forse, possono essere intese le norme statutarie che sanzionano il marito che, ingiustamente, cacci e allontani la moglie da casa. In Oneglia e Taggia, con parole simili e concetti identici, veniva punito patrimonialmente il marito che, *postquam uxorem duxerit et cum ea in una domo steterit, sine causa qui michi iusta videatur, eam relinquerit vel eiecerit*³⁶. Nel caso non l'avesse ripresa con sé entro dieci giorni *et, ut bonus vir, eam non tractaverit ad lectum et ad mensam et in coeteris necessariis, secundum suum posse et erga eam reconciliatus non fuerit*³⁷, il podestà³⁸ (o il vicario o il signore o più in generale la *Justi-*

³⁴ *Novissimo Digesto* cit., *ad vocem*. *Si quis langobardus, ut habens casus humane fragilitatis egrotaverit, quamquam in lectolo reiaceat, potestatem habeat, dum vivit et recte loqui potest, pro anima sua iudicandi vel dispensandi de rebus suis, quid aut qualiter cui voluerit; et quod iudicaverit, stabilem debeat permanere.*

³⁵ C. KLAPISCH-ZUBER, *La donna e la famiglia*, in *L'uomo medievale*, a cura di J. LE GOFF, Bari 1987, p. 345.

³⁶ *Statuti comunali di Taggia* cit., cap. 113.

³⁷ *Statuti di Oneglia* cit., III, cap. 32.

³⁸ Nella Riviera il potere giudiziario normalmente veniva esercitato, per quanto riguarda i comuni più grandi, dal podestà (di solito un genovese); nei centri minori poteva essere di competenza dei consoli. Nei comuni infeudati la giurisdizione civile e criminale era prerogativa del signore del luogo o di un suo vicario. Nelle convenzioni stipulate, nel biennio 1199-1200, con Genova da parte di Ventimiglia, San Remo, Porto Maurizio, Oneglia, Diano (per rimanere nell'ambito dell'estremo Ponente) fu

cia) avrebbe iniziato un'indagine conoscitiva circa i trattamenti usati dal marito nei confronti della moglie: *si [uxor] iuraverit quod maritus contra ipsam admonitionem faciat, laudabo ipsi mulieri duplum eius patrimonii et possessionem in bonis mariti sibi dari faciam et interim, quam diu uxor sine viro steterit, compellam maritum prosuis facultatibus sibi dare*³⁹. In ogni caso e a scopo cautelativo, esperito con esito positivo il tentativo di far nuovamente accogliere in casa la moglie, *recipiam ab eo securitatem dotis quod amplius eam sine iusta causa eam non eiecit*. Se, al contrario, il marito fosse venuto meno ai suoi doveri coniugali per sei mesi consecutivi, *accipiat dotis ab eo et antefacti, quod amplius eam sine iusta causa non eiicet et quod tenebit ad lectum et ad mensam et ... sicut bonus vir eam tractabit*⁴⁰. Infine in Oneglia e Taggia era punito allo stesso modo il suocero che accettava l'allontanamento della nuora: *eodem modo punitur pater mariti si patiatur filium uxorem suam eicere, et hoc intelligatur in patre qui habet filium in potestate et qui habet doctem nurus sue*. E per evitare che il marito intenzionato a lasciare la moglie divida i beni – stornandoli dal patrimonio familiare – *cum fratribus vel parentibus suis, præsumat illa divisio fraudolenta et in lesionem mulieris facta et in ea parte communitatis in qua rationes mulieris datae fuerint, Potestas eam restituat et ei rationem habere faciat*⁴¹. Nel caso, al contrario, fosse la moglie ad abbandonare la propria casa, veniva punita (come già visto) con la perdita della dote. Le norme statutarie di Taggia e Oneglia prevedevano che la donna

prevista reciprocità nell'azione giudiziaria (v., ad esempio, convenzione del settembre 1199 stipulata con Albenga – ma di ugual contenuto anche per gli altri centri costieri –, in *Codice Diplomatico della Repubblica di Genova*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Roma 1936-1942, Fonti per la storia d'Italia, 77, 79, 89, II, p. 161). A metà del XIII secolo Genova istituì i « *Vicarii sive capitanei a Varagine usque ad Monacum*, che dovevano vigilare su tutte le Comunità del Vicariato » (L. LAGORIO, *Il vicariato della Liguria d'occidente*, in « *Giornale storico letterario della Liguria* », V, 1929, p. 148). I Vicari risiedevano a Porto Maurizio; di conseguenza in questa carica confluì anche quella di podestà della città. All'inizio del XIV secolo il vicario « venne elevato giudice d'appello per tutte le sentenze sì civili che criminali dei Potestà, Rettori o Giudici della Liguria occidentale » G. DONEAUD, *Storia dell'antica comunità di Porto Maurizio* cit., p. 38.

³⁹ *Statuti comunali di Taggia* cit., cap. 113.

⁴⁰ *Statuti di Oneglia* cit., III, cap. 32.

⁴¹ *Ibidem*, III, cap. 30.

potesse conservare la dote e l'*antefactum* nel caso *maritus sit demens vel furiosus, vel nisi adeo maletracteret uxorem, quod cum eo sine periculo personae stare non posset*⁴².

Ancor più rigorose erano le norme riguardanti il caso che la moglie fosse vittima di violenze fisiche. È presumibile che questa maggior severità derivasse dall'intento del legislatore di proteggere l'istituto familiare nel suo rappresentante più debole. Già in epoca precedente ai secoli XIV-XV lo statuto di Mentone (1290) prevedeva la comminazione della pena capitale a chi commetteva *adulterium vel strupum (sic!)... cum violentia*⁴³. Sempre con la morte (o colla messa al bando, nel caso fosse sfuggito alla giustizia) in San Remo⁴⁴ e in Diano⁴⁵ veniva

⁴² *Ibidem*, III, cap. 26; nello stesso senso *Statuti comunali di Taggia* cit., cap. 115.

⁴³ G. ROSSI, *Gli statuti della Liguria*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», XIV (1878), Appendice (1888), cap. *Si aliqua persona adulterium commiserit*. Gli statuti di Apricale del 1297, rubr. X, (G. ROSSI, *Gli antichi statuti di Apricale*, a cura di N. LAMBOGLIA, Bordighera 1986) prevedevano una sanzione pecuniaria di 100 soldi genovesi, ridotti a 50 nel caso il tentativo di stupro non fosse riuscito. Il testo di revisione del 1356-1357, nel caso *aliquis rapuerit aliquam mulierem et ipsam violenter oppresserit sive eam carnaliter cognoverit*, stabiliva la pena della decapitazione: *talis delinquens debeat decapitari et eydem caput assindi, ita quod moriatur ...*

⁴⁴ *Statuti comunali di Sanremo* cit., cap. 26, che accomuna nelle sanzioni afflittive in egual maniera i rapinatori e gli stupratori. *Si aliqua persona ... insultaverit ... aliquam aliam personam districtualem dicti loci, vel extraneam euntem, vel transeuntem per dictas vias et stratas cum armis offendibilibus deliberate, et appensate animo depredandi personam aggressam seu insultatam, seu ipsam occidendi, vel in eam adulterium seu violentiam, si mulier bone fame fuerit committendi, et causa eam per vim carnaliter cognoscendi, ... eodem modo ut supra* (nel paragrafo precedente l'art. 26 v'è la previsione dell'impiccagione per i rapinatori) *laqueo suspendatur, ita et taliter etiam quod naturaliter moriatur*. La messa al bando (*toto eius districtu perpetuo forestetur et bamniatur*) comportava che i beni mobili e immobili del condannato *devastentur ut supra et devastata applicentur, et adiudicentur comuni dicti loci*. Per inciso si osserva che il cap. 21, *De violatoribus mulierum*, sanziona il violentatore di donne male fame con la fustigazione *per locum Sanctiromuli* qualora non paghi la sanzione di 10 o 20 lire genovesi (poi aumentata a 20 e 60) entro tre giorni da quando è stata emanata la sentenza di condanna.

⁴⁵ *Statuti comunali di Diano* cit., cap. LXXV, *De modo forestandi*. Questo capitolo raggruppa reati diversi (tra cui l'omicidio, lo stupro e l'*adulterium per vim et contra voluntatem mulieris*, l'incesto) che, in ogni caso, sono sanzionati con la pena di morte o colla messa al bando del colpevole nel caso non lo si sia potuto arrestare. Nel caso fosse stato bandito, il reo d'omicidio e di stupro perdeva i propri beni per tutta la durata della sua vita, fermo restando il diritto dei figli a ereditare (*omnia sua bona publicentur et publicata devastentur et devastata permaneat in communi ut supra in*

punito il colpevole di stupro nei confronti delle donne (anche di quelle sposate, adulterine pertanto contro la loro volontà).

Nell'ipotesi criminosa dell'adulterio consenziente gli statuti contemplano più tipologie di reato e, per ognuna, varia la punizione dei colpevoli (con l'eccezione di Taggia⁴⁶ e di San Remo, che colpiscono solo la donna adulterina, gli altri statuti presi in esame prevedono la condanna sia dell'uomo che della donna⁴⁷) dalla semplice ammenda fino alla pena capitale.

A San Remo ben tre capitoli (9, 10 e 23) trattano dell'argomento per cui si può tracciare, combinando il disposto di queste rubriche, la seguente casistica:

vita sua tantum; post vero mortem, naturalem remaneant in communi, salvo iure liberorum). Tuttavia, se successivamente si fosse potuto catturare il bandito, *perducatur ad locum Iusticie et quod ibi caput a spatulis amputatur ita et taliter quod penitus moriatur*. Si rileva, per inciso, come gli statuti dianesi fossero, tra quelli dell'estremo Ponente, i più rigorosi e severi nella repressione e condanna di molti reati che, altrove, erano sanzionati solo pecuniariamente. Sempre questo capitolo (analogamente a quanto previsto in Apricale – modifiche e aggiunte del 1356-1357) contemplava, oltre che l'ammenda di 25 lire, anche la possibilità del matrimonio "riparatore" nel caso lo stupratore e la donna fossero stati entrambi liberi da vincoli matrimoniali: *Si vero sine vi aliquis cognoverit carnaliter strupendo vel incestum committendo aliquam mulierem de voluntate dicte mulieris quod ipsa mulier condemnetur in lib. XXV salvo quod predicta locum non habeant si se in coniuges acceperint*. In Apricale non era prevista l'alternativa del matrimonio o dell'ammenda: nel caso *mulier esset sine viro seu marito, vir sine uxore, possent partes se ad invicem concordare de matrimonio contraendo, videlicet quod mulier vollet ipsum tapuentem in virum et raptor ipsam in uxorem*. Era inoltre applicata la sanzione pecuniaria (10 lire genovesi) *si aliquis blando verbo, sive verbis, appellaverit seu requisiverit aliquam mulierem maritatam, vel que fuerit sine viro, honeste viventem, de cognoscendo eam carnaliter vel de habendo rem cum ea, et non tegerit talem mulierem ad raubam vel personam*. Sempre attraverso il matrimonio poteva riparare colui che, in Carpasio, aveva violentato *aliquam mulierem maritandam*, e ciò in alternativa all'obbligo di *ei dare tantas doctes quantas dedisset ei pater vel mater sua vel alii habentes ipsam maritare*. (cap. LXXX de *Gli antichi statuti di Carpasio* (21 luglio 1433) a cura di V. POGGI in «Miscellanea di storia italiana», s. III, t. IX, 1904, p. 236).

⁴⁶ La previsione del cap. 116 riguarda più specificamente l'abbandono, da parte della moglie, dell'abitazione del marito per convivere *more uxorio* con un altro; ciò verificandosi *dotes suas amittat et ad maritum pertineant*.

⁴⁷ In Porto Maurizio era colpito con la detenzione (ma non è chiaro se dell'uomo, della donna o di entrambi) il colpevole di adulterio: *Possit ... licite detineri facere in carceribus, ceppo et compedibus, quaelibet persona pro furto, homicidio, prodizione et adulterio* (rubr. 99).

1. Omicidio, commesso dal marito tradito, dell'amante della moglie⁴⁸: nessuna condanna per l'assassino che sarà creduto *cum iuramento sine teste, si erit bone fame, et si fuerit male fame cum uno legali teste*.
2. Omicidio o ferimento della moglie adultera ed eventuale omicidio dell'amante: nessuna condanna per il marito tradito, neppure nel caso abbia percosso, ferito o spezzato un arto alla moglie se, entro un mese dal fatto, si siano rappacificati⁴⁹.
3. Al di fuori della vendetta fatta dal marito, il capitolo 23 (*De adulterio*) contemplava la condanna *ope legis* alla pena capitale per l'adultera e la perdita della dote a favore del marito⁵⁰.

In Diano era prevista la condanna a morte di entrambi i colpevoli di adulterio: la moglie infedele doveva subire la pena del rogo, l'amante il taglio della testa⁵¹. Anche in Lingueglietta si punivano la moglie e l'amante *prout iuris ordo requirit per dictos nobiles Linguilie*; qualora poi non fosse stato possibile provare il compimento dell'atto, ma l'uomo si fosse recato nella casa dell'amante nel tentativo di commettere adulterio, *ille talis condemnetur a libris decem usque in vigintiquinque*⁵².

Nell'ipotesi che *carnaliter mulier cognita fuerit alibi, quam in domo mariti, puniatur dictus talis committens adulterium a libris decem usque vigintiquinque; mulier vero ultimo puniatur supplicio*.

⁴⁸ *Si maritus ... bone fame invenerit aliquem hominem iacentem vel cubantem, vel adulterium committentem cum uxore sua in domo sua ... vel in quavis alia domo, seu quovis alio loco, possit licite illum quem sic invenerit vulnerare, et occidere sine aliqua pena.*

⁴⁹ *Si quis interfecerit uxorem suam puniatur secundum formam iuris, nisi tunc clare inveniretur ipsa adulterium commisisse: quia tunc si ipsam occiderit vir eius, vel vulneraverit nullatenus puniatur. Qui autem percusserit, vel vulneraverit uxorem suam, vel membrum ei fregerit non substineat perinde penam, vel in aliquo per Iusticiam gravetur, si cum ea concors fuerit usque ad mensem. Cap. 9.*

⁵⁰ *Si aliqua mulier ... adulterium cum aliquo homine commiserit contra et preter voluntatem eius mariti, ultimo supplicio per iusticiam puniatur, et eius dotes ipso facto amittat, quas marito vel alii pro eo dedisset, et que dotes applicentur marito.*

⁵¹ *Et si aliquis vir agnoverit aliquam mulierem adulterium committendo, idest que habeat maritum, quod tunc mulier igne comburatur et vir capite trunchetur. Cap. LXXV.* Questo capitolo trovava applicazione solo per le donne di Diano (*Quod capitulum non habeat locum in feminis extraneis volentibus*).

⁵² N. CALVINI, *Il feudo di Lingueglietta e i suoi statuti comunali* cit., cap. 50.

In Oneglia, infine, la punizione per l'adultera che avesse abbandonato la casa del marito per convivere con un altro consisteva nella perdita della dote e dell'*antefactum* per tutta la durata della sua vita (l. III, cap. 23). Per i rapporti consenzienti era stabilita una graduazione delle pene pecuniarie a seconda che entrambi gli amanti fossero sposati (10 lire genovesi), che lo fosse soltanto l'uomo (100 soldi), che lo fosse soltanto la donna (10 lire); se nessuno aveva ancora contratto matrimonio l'ammenda era di 40 soldi (l. IV, cap. 14).

Rapporti tra genitori e figli

Oltre a regolamentare i rapporti tra i coniugi, gli statuti stabilivano norme esplicitamente efficaci nell'ambito familiare, in particolare tra genitori e figli. Gli statuti di Oneglia, analogamente a quelli di Taggia, prevedevano reciprocità nell'obbligo di sostentamento tra genitori e figli, sia che questi ultimi fossero emancipati o meno. Il figlio *teneatur et debeat praestare alimenta, victum et vestitum, pro facultatibus suis, patri et matri et avo vel aviae suis, ex linea paterna egentibus, sine libello et pignora bandi, de rebus suis*⁵³. Nel caso i parenti avessero fatto ricorso al podestà per ottenere quanto stabilito per legge e il figlio non avesse ottemperato *ad mandamentum meum, ... eum forestabo ... et emancipatio revocabo, si fuerit emancipatus*⁵⁴. Se al sostentamento dei genitori non avessero provveduto tutti i coobbligati, ma soltanto una parte, questi ultimi avrebbero recuperato dall'eredità futura la quota di spese sostenuta per conto degli altri coeredi. Identico obbligo incombeva sui genitori e gli altri parenti nei confronti dei figli che versavano in stato di necessità.

Anche in questo caso gli statuti comunali di Oneglia e Taggia⁵⁵ sono concomitanti nei contenuti: dietro richiesta avanzata al podestà (e lo stato di necessità *fuerit manifestum per duos propinquos ipsius filii vel filiae ex parte patris, et duos ex parte matris*), giustificata dal fatto che *persona petens alimenta non habeat bona, ex quibus ali possit, nec ex*

⁵³ *Statuti di Oneglia* cit., l. I cap. 20; v. anche *Statuti comunali di Taggia* cit., cap. 24.

⁵⁴ *Statuti comunali di Taggia* cit., cap. 24. La messa al bando era attuata, in Oneglia, qualora il figlio non avesse provveduto entro il termine perentorio di 15 giorni [l. I, cap. 20].

⁵⁵ *Statuti di Oneglia* cit., l. I cap. 21; *Statuti comunali di Taggia* cit., cap. 25.

*convenienti et decenti labore personae habere et percipere possit*⁵⁶, il padre, anche prendendo quanto occorreva dai beni degli altri figli, avrebbe dovuto assolvere all'obbligo di sostentamento del richiedente. A fronte di questo impegno *pater ... habeat usufructum omnium bonorum filii vel filie*⁵⁷. A Taggia, inoltre, il podestà era autorizzato a chiedere *hoc per vicinos si ut supra propinquos non habuerit*; ma il legislatore, nel successivo capitolo 26, si proponeva di tutelare i padri o i parenti dalle richieste fatte dai figli scialacquatori, e viceversa: *Si filius, stando in Thabia vel eundo per diversas mundi partes, bona sua vel paterna vel aliena devastaverit culpa sua, non possit a patre petere alimenta, nec e converso simili ratione pater a filio vel a nepote*⁵⁸.

La responsabilità familiare

La compattezza della *familia* emerge non soltanto attraverso questi obblighi di sussidiarietà vigenti al suo interno, ma a Diano e Oneglia estrinsecava la sua efficacia nei confronti di terzi estranei all'ambito familiare: il padre era responsabile per i danni provocati dal figlio⁵⁹; il

⁵⁶ *Statuti di Oneglia* cit., l. I cap. 21.

⁵⁷ *Statuti comunali di Taggia* cit., cap. 25.

⁵⁸ In maniera analoga stabiliva la parte finale del cap. 24, libro I, degli statuti onegliesi.

⁵⁹ Nell'ipotesi di un risarcimento dovuto a seguito di danni provocati dal figlio (*sive emancipatus sit sive in paterna potestate*) che non avesse di che rifondere la parte lesa, il padre era tenuto a intervenire con i propri mezzi finanziari e patrimoniali. Inoltre *si contigerit aliquem filium legitimum, ex legitimo matrimonio natum, naturalem, incestuosum vel spurium, aliquod delictum committere, sive in patris potestate sive non, pater teneatur pro eo hoc modo*: si proceda alla divisione dei beni paterni per quanti sono i componenti la famiglia cui competono quei beni; quindi, fatte salve le parti del padre e degli altri aventi diritto, *pars illius qui delictum commiserit publicetur comuni et applicetur secundum quod condemnatio delicti fuerit et ascenderit, et idem servetur in nepotibus qui deberent succedere in stirpes*. *Statuti comunali di Diano* cit., cap. CXVI. Meno analitico, ma essenziale per stabilire le responsabilità all'interno della famiglia, il cap. 12 degli statuti di Triora (*Statuti comunali di Triora del secolo XIV, riformati nel XVI*, a cura di F. FERRAIRONI, Bordighera 1956): *Maiores autem dictorum annorum duodecim incurrant in illas poenas et damna pro ut tenentur maiores viginti quinque; et quod pater seu mater teneantur respective pro dictis filiis usque ad annos quindecim, etiam si simul non viverent seu habitarent*. Importante appare la precisazione che immediatamente segue: il capo di casa (*domini domus*) è responsabile in solido con coloro coi quale convive.

marito per le offese e i danni arrecati dalla moglie⁶⁰. E ancora più netta appare la visione della famiglia considerata come un *unicum* inscindibile attraverso la deroga fatta alla norma, prevista dalla maggioranza degli statuti, che sanzionava gli insulti, i diverbi e anche le percosse⁶¹: Taggia prevedeva il divieto di perseguire giudiziariamente le risse scoppiate tra coloro che erano uniti da vincolo di parentela entro il terzo grado, così come non erano perseguibili *l'insultum*, le *iniuria dicta, vel facta, vel percussione* qualora fosse intervenuta la riappacificazione entro 15 giorni; per l'omicidio *vero sint salva iura comunis Janue*. Allo stesso modo il capitolo 42 di San Remo sanciva la non perseguibilità del reato per *verbis orridis, repropertiis, minis, capilantiis, insultibus, percussionibus, evaginatione culteli et de omni iniura*, purché il tutto fosse avvenuto tra parenti entro il terzo grado e fosse intervenuta riappacificazione entro quindici giorni dallo scoppio della lite; unico reato escluso da questa generale sanatoria era l'aver provocato ferite tanto gravi da richiedere l'intervento del medico; inoltre non si riteneva punibile l'omicidio (oltre che per difesa personale) compiuto da chi tutelava la vita *patris, vel matris, aut fratrum vel sororum eius, aut alicuius persone sibi coniuncte in tertio grado, vel propinquo-*⁶². Sempre a San Remo un altro reato veniva punito meno severamente che altrove: il furto perpetrato all'interno della famiglia: *Si*

⁶⁰ Se la moglie, *marito volente et ratum habente vel etiam sciente et non vetante*, arrecava offesa a qualcuno o provocava danni, il marito poteva essere ritenuto dai terzi che avevano patito il danno morale o materiale *ac si ipse offensionem fecisset vel damnum dedisset*. *Statuti di Oneglia* cit., l. IV cap. 21.

⁶¹ Si ricordano, tra gli altri, i capitoli 2, 3, 5 e 6 di San Remo; i capp. LXXVI e LXXVIII di Diano; i capitoli 173, 174, 175, 176, 177 di Taggia; il cap. 53 degli statuti di Lingueglietta; la rubrica 108 di Porto Maurizio; i capitoli 9, 11 e 12 del libro IV degli statuti di Oneglia; il cap. 145 di Triora; i capitoli III (1267) e II (1430) di Apricale. A Taggia era inoltre esplicitamente prevista, nel cap. 186, la non punibilità di colui (dal contesto del capitolo appare evidente, anche se non viene nominato, che si fa riferimento al *caput familiae*) che, indossati i panni dell'“educatore”, *causa corrigendi modice percusserit* il figlio o la figlia, la moglie o la nuora o altro parente fino al terzo grado, o un minore sotto tutela, ma anche *famulum vel famulam qui vel secum stet ad feudum, vel in arte discipulum*. In San Remo, nel cap. 4 (*De percussione facta per maiorem annis quatuordecim*), si derogava dalla condanna stabilita per colui che *irato animo percusserit aliquam personam*, se le percosse fossero state usate per correggere *familiam vel familiares suos*.

⁶² *Statuti comunali di Sanremo* cit., cap. 8.

*pater filio, vel filius patri, vel propinquus propinquo in secundu gradu ... et similiter pater filie, et econverso, vir uxori, et econverso, socer et sucrus nurui et econverso ... hanno compiuto un furto, Iusticia Sanctiromuli condemnet furem tantum ad restituendum rem furtam, seu subtractatam, et nullam penam aliam talis fur inde sustineat*⁶³.

Se, come emerge da quanto sopra, il legislatore si era prefissato lo scopo di favorire la pacifica composizione dei contrasti, anche violenti, che potevano sorgere all'interno della *familia* e dell'albergo, negli statuti sanremesi (capitolo 106) si prevedeva, a richiesta di una delle parti (*ad simplicem requisitionem alterius partes*), il ricorso all'arbitro amichevole compositore *pro extinguendis litibus et questiones vertentibus inter propinquos, que multo magis quam inter alias odiose videntur et post se scandala adducunt graviora*; insomma, per tutte le liti che fossero sorte tra parenti⁶⁴ e che, soprattutto, esteriormente avessero portato nocumento all'immagine non solo del nucleo, ma all'istituto familiare stesso, *Iusticia Sanctiromuli ... teneatur committere la soluzione della vertenza duobus bonis viris de albergo et parentella partium; si dicte partes fuerint ambe de eadem eodem albergo, tunc dicta Iusticia teneatur ipsas litem, questionem vel differentiam committere ut supra ad requisitionem partis duobus aliis attinentibus vel amicis partium ex parte patris aut matris tunc eligendis per ipsas partes, videlicet ipsorum per quamlibet partem*. E se tra i due compositori la lite non si fosse raggiunto l'accordo sul tentativo di soluzione della vertenza (tentativo che doveva svolgersi *simpliciter, summarie et de plano*, vale a dire senza particolari formalità, dunque anche in forma riservata), era possibile nominare un terzo arbitro sì da poter formulare un verdetto maggioritario. Uniche eccezioni all'applicazione di questa forma risolutiva extragiudiziale erano le cause sorte da debiti documentati con atto pubblico, per un legato testamentario e per debiti conseguenti, per

⁶³ *Ibidem*, cap. 28 *quater*.

⁶⁴ La composizione amichevole poteva avvenire per i contrasti sorti *inter patrem, seu matrem, et filium, seu filios, et filia, seu filias, vel inter fratrem et fratrem, et inter patrum aut avunculum, et nepotem, seu nepotes, neptem vel neptis, et inter socerum, aut socrus, seu etiam inter consanguineum germanum, et consanguineam germanam, seu inter filios fratrum, et filios sororum aut inter attinentes eisdem vel alicui ipsorum usque in quartum gradum, et tam ex parte patris quam ex parte matris secundum quantum decreta distinguunt. Statuti comunali di Sanremo cit., cap. 106.*

cui fosse già stata emessa sentenza definitiva da un arbitro o da un magistrato.

Ma al di fuori e oltre questa particolare previsione in cui agiscono al loro interno *familiæ* e alberghi, il capitolo 121 prevedeva la possibilità di adire l'arbitrato *pro aliqua causa, questione, differentia, seu controversia*, così come anche altri statuti contemplavano la composizione di cause attraverso il giudizio di due o tre arbitri: si può ricordare la rubrica 72 di Porto Maurizio (*De causis civilibus terminandis, et qualiter super ipsis procedi debeat, et de duodecim bonis viris eligendis omni anno super dictis quæstionibus*) che, *maxime propter immensas expensas quas soportare non possunt miserabiles personæ*, prevedeva venissero annualmente nominati dodici probiviri affinché potessero occuparsi delle cause civili nascenti tra gli abitanti di Porto Maurizio⁶⁵; il capitolo 5, libro III, degli statuti di Oneglia (*De laudibus factis contra minorem*), in cui è sancita la validità delle sentenze arbitrali nei confronti di minori *tam de divisionibus, quam de aliis rebus, si factæ fuerint auctoritate tutorum vel curatorum*.

La maggiore età e l'emancipazione

Ma fino a quale età si era considerati minori? E di quali diritti godeva un minore? Derivato dal diritto romano e ancora asse portante della struttura della *familia* medievale, l'istituto della *patria potestas*, che veniva a cessare colla morte del padre o nel momento della emancipazione del figlio, «nella seconda parte del Medioevo ... vige incontrastato in tutta la penisola e mantiene la forza e il rigore originari»⁶⁶. Attraverso l'emancipazione il *filius familias* diveniva di fatto e di diritto a sua volta *pater familias*.

⁶⁵ L'intervento arbitrale nelle liti era obbligatorio (*teneatur Potestas seu Iudex constringere dictas partes seu litigantes ad eligendum duos ex dictis duodecim quos voluerint, seu unum pro qualibet parte super quæstiones seu questionibus vertentibus inter dictas partes*: rubr. 72 degli statuti di Porto Maurizio) così come tassativo era il termine entro cui avrebbero dovuto pronunciare il lodo arbitrale: 50 giorni.

⁶⁶ «È del 1114 un documento ravennate presentato dal Leicht come esemplare, nel quale la patria potestà appare intatta nella sua augusta antica concezione: ivi un contraente dichiara preliminarmente che stipula per tutto il gruppo familiare che è *sub dominio et potestate avi nostri*»: *Novissimo Digesto* cit., *ad vocem*.

Tra i maggiori statuti del Ponente, tuttavia, soltanto Taggia vi dedicava specificamente un brevissimo capitolo (*De emancipationibus*)⁶⁷, mentre in altri veniva prestata una particolare attenzione all'eventuale riconoscimento della maggiore età (che si raggiungeva al compimento del venticinquesimo anno) da parte dell'autorità comunale per coloro che avessero già compiuto i diciotto anni: così prevedeva a esempio il capitolo 31 degli statuti di Lingueglietta⁶⁸, in analogia col capitolo 2, libro III, di Oneglia⁶⁹ e col capitolo 98 di Taggia⁷⁰.

Se la completa facoltà d'agire si otteneva a 25 anni, molte norme statutarie contemplavano per i minori una stratificazione dei diritti goduti (ma anche dei doveri cui dovevano sottostare) in funzione della loro età. Si possono pertanto avere delle particolari e specifiche previsioni legislative per i fanciulli fino a 14 anni, per i ragazzi tra i 14 e i 18, per i giovani tra i 18 e i 25.

Per ciò che riguarda la capacità di agire contrattualmente (dunque di assumere obbligazioni, di effettuare compravendite, permutate ecc.) da parte di chi non avesse ancora raggiunto la maggiore età si poteva verificare il caso di trovarsi, vivendo i genitori, sotto la patria potestà oppure, morti i genitori, essere sotto tutela. Verificandosi la prima eventualità, in Oneglia, per determinare la validità o meno del contratto, si aveva anzitutto riguardo all'età minima e al sesso del contraente: il maschio maggiore di 17 e la femmina di 15 anni potevano

⁶⁷ *Emancipationibus coram me postulatis auctoritatem meam interponam nisi cognovero eas peti in dampnum et lesionem comunis vel alterius persone.* cap. 99.

⁶⁸ *Possit quilibet etatis annorum decem et octo completorum, non habens patrem vivum, petere etatis veniam coram consulibus Linguilie, sive altero ipsorum. Il riconoscimento della maggiore età avveniva a seguito delle informazioni assunte dai consoli circa la maturità, le abitudini e la saggezza del minore. Et si concessa fuerit venia etas (sic) per dictos consules sive per alterum ipsorum, valeat et teneat ac si a Principe esset concessa.*

⁶⁹ Questo capitolo non prevede in maniera esplicita l'accertamento delle doti di maturità previste dallo statuto di Lingueglietta, anche se è presumibile che la concessione della maggiore età fosse subordinata al possesso di quei requisiti. Identica con il cap. 31 di Lingueglietta appare la chiusa: *perinde valeat et habeatur ac si a Principe esset concessa.*

⁷⁰ In maniera analoga agli altri, anche questo capitolo pone la condizione che il minore di 25 anni, per vedersi riconosciuta la maggiore età, provi attraverso *ydoneis testibus se complevisse decemum octavum annum et facta sciat tractare bene et diligenter et non egere curatoris auxilio.* Ancora una chiusa uguale ai precedenti statuti: *proinde valeat et habeatur ac si a Principe esset concessa.*

legalmente e validamente fare *aliquam venditionem, permutationem, finem vel contractu*, purché (se il maschio fosse stato *filius familias*) col consenso di chi esercitava la patria potestà⁷¹. Anche in San Remo, per stabilire la validità di un contratto, si aveva riguardo al sesso e all'età del minorente contraente⁷², con in più, rispetto a Oneglia, dei limiti al valore dei beni oggetto della transazione: *si aliquis vir, vel mulier ... minor anni viginti quinque et maior viginti fecerit aliquem contractum cum aliqua alia persona de aliqua vel pro aliqua re mobili cuius valor non ascendat summam soldorum quadraginta, quod contractus ille sit firmus et validus*⁷³. Di particolare interesse la parte di questo capitolo dedicata alla mercatura esercitata da un maggiorenne di 18 anni *quem pater miserit negotiari et mercari in dicto loco* [San Remo] *vel alibi, et tam in terra quam in mari*: il contratto da lui stipulato aveva valore *ac si factus esset cum consensu et cum voluntate patris*.

Tra le principali preoccupazioni espresse negli statuti e riguardanti i minori emerge quella di affidare alla tutela e curatela il bambino o il fanciullo di età non superiore a 14 anni (specie se orfani di uno o entrambi i genitori), nonché di salvaguardarne le proprietà mobili e immobili. Tuttavia mentre in San Remo il capitolo 140 stabiliva le norme circa la nomina (*ad instantiam cuiusvis propinqui minorum*) dei tutori (*unum ... ex parte patris et alium ex parte matris*) se a ciò non si fosse già provveduto nel testamento dei genitori⁷⁴, in Oneglia (l. III,

⁷¹ *Statuti di Oneglia* cit., l. III, cap. 3. Analogamente in Taggia il maschio maggiore di 17 anni e la femmina, compiuti i 15, che avessero fatto (dietro giuramento e il parere favorevole di due loro parenti o, in mancanza, di due vicini), *aliquam venditionem, cambium seu permutationem vel aliquod contractum vel finem aut aliquam obligationem*, tali atti avrebbero esplicito piena validità a tutti gli effetti di legge. Nell'ipotesi poi che un giovane di età inferiore a 18 anni, privo di tutore e di curatore, assumesse obbligazioni contrattuali, queste avevano validità soltanto col parere favorevole e il consenso di uno o due parenti di parte paterna o materna; a maggior ragione era nullo il contratto stipulato senza l'approvazione del padre per chi si fosse trovato sottoposto alla patria potestà. [*Statuti di Oneglia* cit., l. III, cap. 7].

⁷² Il cap. 168 stabiliva la validità degli atti posti in essere (*et teneat ... contractus temquam si esset factus per maiorem annis vigintiquinque*) da giovani maggiori di 14 anni con l'autorizzazione del curatore e col giuramento dello stesso minore, o con l'autorizzazione del magistrato e suo giuramento circa il valore della transazione.

⁷³ *Statuti comunali di Sanremo* cit., cap. 168.

⁷⁴ Il capitolo stabiliva anche la possibilità di nomina di curatori per i maggiori di 14 anni. Sia i tutori che i curatori dovevano essere di San Remo o del distretto. Anche

cap. 8) l'affido del minore al tutore (scelto, *si poterit, ex amicis et propinquis*) derivava dalla denuncia presentata contro *aliquem minorem qui tutorem vel curatorem non habeat*. Entrambi gli statuti esigevano che *dicti tutores et curatores, postquam creati et dati fuerint dictis minoribus, iurare ad sancta Dei Evangelia in manibus Iusticie, officium eorum tutelle vel cure bene, et legaliter et sine fraude exercere, nec non promittere et idonee cavere bona omnia dictorum minorum salvare, gubernare, defendere, et toto eorum posse custodire*. Al di là di eventuali differenze procedurali stabilite per l'affido al tutore, emerge evidente la cura posta nel salvaguardarne i diritti patrimoniali: l'eventuale vendita di beni immobili (così come per le *divisiones et alienationes, cambia, permutationes, obligationes*⁷⁵) in Diano doveva anzitutto essere decisa spontaneamente dal minore unitamente al consenso del tutore (o della *Iusticia* per San Remo e del podestà per Taggia); poteva essere fatta *quando necesse fuerit pro iustis causis*⁷⁶; infine vi dovevano essere adeguate forme di pubblicità⁷⁷ per garantire la realizzazione del miglior prezzo. Col rispetto di tali formalità *teneor illum contractum, remissionem et obligationem firmam habere et tenere*⁷⁸.

Anche in ambito giudiziario i minorenni potevano essere soggetti attivi, per quanto riguarda a esempio la presentazione di denunce, passivi nel caso si fossero resi colpevoli di un reato.

in Liguèglietta era sancito l'obbligo di affidare i minori ai tutori. Il cap. 28 detta la procedura da seguire da parte dei Consoli affinché *provideant pupillis vel minoribus de tutoribus, et curatoribus dandis eisdem si ab eis fuerit requisitum ... et dare personas idoneas, et magis propinquas, dummodo sint apti*.

⁷⁵ Statuti comunali di Diano cit., cap. XLVI.

⁷⁶ Statuti comunali di Sanremo cit., cap. 141.

⁷⁷ ... *si res immobilis minoris vendi debuerit faciam eam adminus preconizari per castrum Thabie tribus festivis vel sabatis et plus offerenti dari faciam*. Statuti comunali di Taggia cit., cap. 95. Il successivo cap. 96 regolamentava altresì gli acquisti fatti dal tutore o dal curatore; in questo caso doveva essere espressa l'autorizzazione del podestà *in loco ubi ius redditur*, alla presenza e dietro il parere favorevole di due parenti degli stessi minori. In Oneglia (l. III, cap. 6) era previsto che, in caso di vendita, venisse resa pubblica l'autorizzazione del podestà o del vicario *et præconizetur per terram seu locum ubi vendi debuerit*, in modo tale che *plus offerenti detur*. A San Remo (cap. 141) si procedeva per pubblico incanto (*in pubblica callega*) e la vendita doveva essere annunciata *per nuncium curie dicti loci*.

⁷⁸ Statuti comunali di Taggia cit., cap. 97.

Tra gli altri componenti della *familia* anche il *filius* o la *filia*, purché di età maggiore ai tredici anni (questo limite imposto a San Remo era inferiore di un anno a Oneglia⁷⁹), potevano accusare chi avesse prodotto danni al patrimonio familiare, in particolare nei terreni coltivati e al bestiame⁸⁰. Sempre con riferimento all'età venivano graduate le sanzioni che dovevano essere applicate per i misfatti compiuti (soprattutto violenze) da minori. In San Remo l'età minima per la punibilità delle percosse date, *irato animo, de manu vel de pede seu de aliqua re* a un abitante del borgo o del distretto era di 14 anni compiuti; al di sotto di tale limite non era prevista la perseguibilità del reato⁸¹. Al contrario in Oneglia, per chi, inferiore ai 14 anni, avesse *irato animo et iniuriose* assalito una persona che si recava in chiesa, o ritornava dalla chiesa, o si recava al parlamento o a una riunione del consiglio, era prevista una sanzione amministrativa graduata a seconda della gravità dell'atto: se *sine gladio et sine sanguine* l'ammenda ammontava a 10 soldi; se con ferite (*cum sanguine*) la sanzione veniva raddoppiata; se poi le ferite erano provocate con un'arma tagliente, ma senza fuoriuscita di sangue, *perdat solidos quadraginta*; se al contrario erano state prodotte con spargimento di sangue la sanzione saliva a 60 soldi⁸².

⁷⁹ I maggiori di 12 anni potevano presentare accuse, previo giuramento, nei confronti di coloro che avessero arrecato danni nei terreni e nei possedimenti del padre e della madre. Inoltre colui che era *dominus sive caput domus* era prevista la possibilità di presentare accuse per le bestie trovate a causare danno *sicut camparius, et creditur suo sacramento*. *Statuti di Oneglia* cit., l. IV, cap. 93.

⁸⁰ *Statuimus quod quelibet persona Sanctiromuli et districtus, et tam maris quam femina, pro damnis sibi datis per aliquas personas, vel bestias in terris, ortis, sive fructibus et aliis existentibus in eis, et etiam filius vel filia, famulus seu famula, uxor et qui vel que fuerit de familia sua dummodo sit maior annis tresdecim possit et valeat accusare et denunciare quascumque personas damnum dantes in dictis terris ...* cap. 171, *Statuti comunali di Sanremo* cit.

⁸¹ *Statuti comunali di Sanremo* cit., cap. 4.

⁸² *Statuti di Oneglia* cit., l. IV, cap. 9. Nel capitolo successivo gli statuti onegliesi ripropongono lo stesso argomento modificando l'importo delle sanzioni: *Et si fuerit minor annis quattuordecim et percusserit cum gladio solvat solidos decem. Et si cum sanguine solidos viginti. Et si sanguinem fecerit sine gladio, solvat solidos decem*. Si può ipotizzare che questo capitolo fosse cronologicamente precedente al numero 9, considerato che le sanzioni per lo stesso reato sono di importo inferiore. È presumibile, se così fosse, che in una revisione degli statuti il capitolo 10 sia stato eliminato e so-

Con riferimento ai furti commessi da minorenni erano previste punizioni, anche corporali. In Diano (cap. LXXIX) era lasciata la determinazione della pena alla discrezione della giustizia per chi era di età inferiore a 12 anni; al di sopra di questo limite vigeva una norma valida per tutti che prevedeva, per i primi due furti compiuti dalla stessa persona, il risarcimento del danno e il pagamento di un'ammenda; per chi avesse commesso il reato per la terza volta, oltre che il pagamento del risarcimento e dell'ammenda in *facie marchetur vel auricula incidatur*. Oltre la terza condanna il ladro sarebbe stato impiccato: *laqueo suspendatur ita quod moriatur*.

In Triora per i minori che vivevano in famiglia gli statuti prevedevano, oltre che la corresponsabilità del padre (già vista in precedenza), la punibilità di colui che, compiuti 15 anni e *non habitantes cum patribus suis et non habentibus unde solvant*, avesse provocato un danno non superiore a sei lire e, per la prima volta, l'incarcerazione per 24 ore; per la seconda volta la prigionia per sei giorni; *et pro tertia ponantur in die festivo per horas sex ad berlinas*⁸³.

* * *

Nonostante i legislatori locali in epoche successive abbiano modificato o addirittura cassato alcune delle rubriche qui esaminate, gli statuti del Ponente ligure – e nella fattispecie i capitoli riguardanti la vita familiare, dal matrimonio al regime dotale, dall'emancipazione dei figli alla loro autonomia patrimoniale, dal diritto alla reciproca sussidiarietà alla corresponsabilità dei componenti la *familia* – trovarono applicazione ancora in epoca moderna. Terminato il regime napoleonico (1814) la Liguria fu annessa al regno Sabauda e ne seguì la legge anche per quanto riguardava le autorità comunali.

stituito dall'attuale 9, ma la copia (risalente al 1572) da cui il Molle ha attinto per la pubblicazione non riporta l'annotazione di tale evento.

⁸³ *Statuti comunali di Triora* cit., cap. 12. La messa alla berlina non sembra fosse applicata, come pena, nei maggiori statuti ponentini, ma soltanto in Triora pare trovasse applicazione l'esposizione al pubblico dileggio come punizione non soltanto fisica, ma soprattutto morale.

INDICE

Studi

- WERNER FORNER, *Per una archeologia della memoria. Bricioli sparsi della tematica popolare del pastore* 5
- ATTILIO GIUSEPPE BOANO, *I racconti di Roccabruna. Raccolti da James Bruyn Andrews* 29
- ATTILIO GIUSEPPE BOANO, *La figlia astuta* 53
- SIMONA CIURLO, *Il chirurgo Benedetto de Iudicibus de Diano: la sua famiglia, la sua casa, i suoi libri fra Tre e Quattrocento* 55
- LUCA TOSIN, *Forme e norme di vita familiare negli statuti medievali del Ponente ligure* 125
- FRANCK VIGLIANI, *Due vedute inedite di Ventimiglia* 153

Archivio della memoria

- LUIGINO MACCARIO, *Note sulla nôte di Natale* 163

Cronache e strumenti

- VALENTINA SILVIA ZUNINO, *La schedatura informatizzata dei beni culturali ecclesiastici: uno strumento per la conoscenza e lo studio del patrimonio artistico del ponente ligure* 171
- MARIO ASCHERI, *Il ringraziamento per il 'San Segundin' 2003* 191

*finito di stampare
nel 2003
brigati glauco
via isocorte, 15
tel. 010714535
16164 genova-pontedecimo*